

PSICOLOGIA GIURIDICA

DE SENSI FRONTERA dr.ssa ANGELA

***LO PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA E/O FORENSE,
NEL DILEMMA ETICO-GIURIDICO
TRA SEGRETO PROFESSIONALE ED OBBLIGO DI REFERTO***

LAM EZIA TERME 11 OTTOBRE 2004

ROMA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA –

LO PSICOLOGO E IL SEGRETO PROFESSIONALE

Rivelazione di segreto professionale

Art. 622 c.p. “ *Chiunque, avendo notizie, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da ...”*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (336 c.p.p.).

1. La norma dal punto di vista soggettivo

Il cittadino, trovandosi nella necessità di provvedere ai propri interessi e alla propria salute, si rivolge ad alcune categorie di persone per ottenere guida, protezione, aiuto, consiglio tecnico, sostegno morale o specialistico. In questi casi si crea, tra il cittadino e l'agente operatore, un'alleanza con obbligo di fedeltà che comporta il mantenimento del segreto, detto appunto ***segreto professionale***, come obbligo giuridico sanzionato penalmente.

Il codice non indica quali sono queste categorie di persone, perché possono essere tante e varie, dall'assicuratore sulla vita, al banchiere, al medico, all'ostetrica, al notaio, allo psicologo, come nel nostro caso, ecc.; ha preferito indicare talune situazioni personali quali *lo stato, l'ufficio, la professione e l'arte*, che nell'insieme richiamano il concetto di professione intesa in senso lato. Il reato commesso pertanto è un reato “***proprio***”.

A volte, però, è la legge stessa che stabilisce quale determinata categoria professionale è tenuta al *segreto*, così ha operato la Legge di Ordinamento della Professione di Psicologo, L.18/02/1989, n.56, che nell'art.4, così recita:

“1. E’ istituito l’albo degli psicologi.

“2. Gli iscritti all’albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’art. 622 del codice penale”

E’ possibile individuare, altrimenti, la persona (il codice penale usa il termine “*chiunque*”) con l’obbligo del segreto attraverso “ lo stato”, “l’ufficio”, “la professione” o “ l’arte”.

Nel caso, oggetto di trattazione, è opportuno ribadirlo, il problema dell’identificazione del soggetto, destinatario della norma, è stato risolto dallo stesso legislatore, con lo scopo manifesto di tutelare con *sanzione penale* tale obbligo di segretezza, caratterizzante la professione stessa, sottolineando così la forza cogente dell’art. 622 c.p. in questo ambito.

La legge d’Ordinamento della Professione di Psicologo non ha voluto lasciare all’interprete occasionale, (cittadino, giudice o avvocato), l’applicabilità o meno dell’art. 622 alla categoria professionale, con i possibili equivoci e controversie, ma lo ha sancito espressamente sotto forma d’interpretazione autentica del codice penale e ***d’imperativo giuridico specifico di una categoria: “ gli iscritti all’albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’art. 622 c.p.”***

Il richiamo esplicito al codice penale non era necessario, a mio parere; l’applicabilità dell’art. 622 c.p. sarebbe stata manifesta per le caratteristiche operative della professione, certamente per l’interprete, forse non per “ chiunque”. Questo richiamo esplicito rivela un’intenzionalità del legislatore che va interpretata.

Quali gli effetti giuridici di esso?

Il legislatore ha voluto ***definire, stabilire i confini giuridici, di questa categoria professionale che stava istituendo, indicandone competenze, ambiti operativi, poteri e limiti, diritti e doveri; ha inteso rendere chiara e manifesta per i***

destinatari della legge la disciplina giuridica che caratterizza e riguarda la categoria professionale nascente. Così operando ha garantito certezza giuridica e chiarezza sia a chi esercita questa professione sia a chi l' utilizza.

La legge riconosce allo psicologo poteri che gli derivano dalle sue conoscenze e dalla sua specifica formazione, ma nello stesso tempo, come controparte e a tutela di chi a lui si affida, gli impone doveri giuridici ed etici pesanti e molto vincolanti, a cui un comune cittadino non è tenuto, se non trovandosi in un particolare stato o ufficio.

Qui è la categoria “psicologo” che si è voluta espressamente sottoporre al vincolo del segreto professionale penalmente perseguibile, considerandola soggetta alla disciplina stabilita dall'art. 622 c.p. per la sua tipicità operativa.

“*Dovunque e comunque*” operi lo psicologo, in quanto tale e in questa veste, è tenuto a *mantenere il segreto* su ciò che apprende nell'esercizio di tale professione, in base ad un rapporto di causalità necessaria e non di pura occasionalità.

E' opportuno in ogni modo, anche in quest'ambito, chiarire i termini sopra citati, proprio perché, accanto al professionista, altre persone possono essere tenute al segreto, pur non essendo psicologi, non richiamati in causa direttamente dalla legge; questi, svolgendo un'attività ausiliaria o in qualche modo collegata alla professione o la professionista, come assistente di studio, tirocinante, segretario, infermiere, counsellor, tecnico informatico, testista, commesso, familiare o erede del professionista, con le loro rivelazioni potrebbero rendere vano l'obbligo del segreto a cui si attiene scrupolosamente il professionista medesimo, facendolo diventare “ il segreto di Pulcinella”.

Lo psicologo, inoltre, potrebbe trovarsi ad operare *non* nella veste della sua professione, ma, come *chiunque*, un comune cittadino, e ricoprire “status”, ruoli, “uffici” e attivare competenze e, così, sapere d'atti o documenti segreti che, per la loro specificità, sono tutelati giuridicamente con sanzioni penali per chi li rivela.

E' opportuno perciò in questa sede chiarire queste *situazioni personali* che comportano l'obbligo del segreto.

S'intende come “*stato individuale*” quella “condizione sociale che si manifesta nell'esercizio continuativo di un'attività esplicatesi in servizi personali o in prestazioni reali a favore delle necessitati o richiedenti, ovvero quella condizione (situazione) giuridica particolare che deriva all'individuo dai rapporti di coniugio, dipendenza o successione con un professionista”. (1)

“*Ufficio*” è “ ogni esercizio d'attività pubbliche e private nell'interesse della società, che comporti un complesso di diritti e specialmente di doveri. Rientrano in queste categorie i tutori, i curatori, i membri del consiglio di famiglia, i consulenti tecnici processuali, gli impiegati privati, ecc.”. (2)

L'esercizio può essere permanente o temporaneo, a titolo oneroso o gratuito, e qualifica la persona che lo esplica per l'appartenenza all'ufficio e la sua attività sociale.

Com'è espresso chiaramente sopra può trattarsi di un ufficio privato quanto di un ufficio pubblico, in questo caso però il segreto deve riguardare il privato e non la pubblica amministrazione; sarebbe altrimenti applicabile l'art. 326 c.p. poiché il soggetto attivo del reato è un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio che rivela o utilizza segreti d'ufficio. E' opportuno ulteriormente precisare che l'ufficio privato può derivare da un'investitura di carattere pubblico, come da un rapporto giuridico di diritto privato.

“*Professione o arte*” è “ogni forma d'attività, permanente o temporaneo, a titolo oneroso o gratuito, di carattere intellettuale o manuale, esercitata da una persona a servizio di altre, principalmente a fine di lucro. Fanno parte di questa categoria gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori legali, i banchieri, i medici, le levatrici, i farmacisti, gli istitutori, i domestici, i commessi, gli artigiani, ecc.”. (3)

Dove si colloca lo psicologo?

E' senz'altro un professionista, e in questa veste è tenuto al segreto; ma nello stesso tempo può ricadere nelle altre situazioni, quali “stato” o “ufficio” secondo il rapporto di lavoro in cui può venirsi a trovare e il ruolo che può ricoprire, e, qualora riveste la funzione di pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, essere tenuto

anche all’osservanza dell’art. 326 c. p. Così ad es. anche il notaio, il quale, oltre che essere un pubblico ufficiale e rientrare nell’osservanza dell’art. 326, è anche un vero e proprio professionista, come tale è tenuto al rispetto dell’art. 622 e può chiedere ad es. l’esonero dal testimoniare.(4).

Si precisa che deve sussistere un nesso causale tra l’esercizio della professione e la conoscenza dei fatti coperti dal segreto, appresi “ *per ragione del proprio stato o ufficio o ...professione...* ”

2. La norma dal punto di vista oggettivo

Che cosa s’intende dunque per *segreto professionale*?

Ciò che viene conosciuto e appreso nell’esercizio di una particolare professione, nel nostro caso nell’esercizio della professione di psicologo. Si può trattare d’eventi, atti, persone e cose. E’ appunto definito “ *il segreto del professionista*”.

Può trattarsi anche d’informazioni, che durante la prestazione professionale, il cliente possa fornire in maniera occasionale, nell’ambito della comunicazione tra i due soggetti, in virtù proprio del rapporto di fiducia tra loro creatosi; informazioni che debbono essere conosciute solo da una persona o da una ristretta cerchia di persone e che rivestono il carattere di segreto penalmente rilevante.

L’obbligo del segreto in oggetto copre tutta l’operazione professionale in questo caso: le persone che hanno chiesto aiuto, i luoghi e i tempi, la motivazione, il fatto, la diagnosi, la prognosi, il decorso, l’esito, documenti di varia natura, il materiale prodotto durante le sedute, i “test” per la diagnosi, ecc..

Dopo queste doverose precisazioni, (che sembrano scontate in base all’antico adagio latino che “ *in claris non fit interpretatio*”; molte volte però “chiaro” è solo per gli addetti ai lavori e non significa “essere noto e conosciuto” dai destinatari della norma), si passa all’interpretazione analitica dell’articolo del codice penale in esame.

3. La configurazione del reato

L'articolo 622 c.p. prevede contemporaneamente due distinte fattispecie. La prima si configura nel “*rivelare*”, nel senso di rendere nota ad altri, una o più persone, *senza giusta causa*, atti o documenti, che per la loro natura e rapporto in cui sono stati appresi, erano destinati a rimanere segreti. La seconda si configura nell'*impiegare a proprio e altrui profitto* (il segreto) ... se dal fatto può derivare nocumento. Il vincolo giuridico alla segretezza è contrapposto dalla norma penale all'interesse alla rivelazione e diffusione delle notizie.

Nella prima fattispecie solo una *giusta causa* fa cessare l'obbligo del segreto e permette la rivelazione. Nel secondo caso, perché il reato si configuri, è necessario l'impiego delle conoscenze secretate a *proprio e altrui profitto*. In entrambi i casi, la punibilità è sottoposta alla condizione che dal fatto (cioè rivelazione senza giusta causa, ovvero impiego del segreto a proprio o altrui profitto) possa derivare nocumento.

Cosa s'intende per *giusta causa*?

Ancor prima, *cosa s'intende tutelare* con il vincolo giuridico del “segreto” in generale? E del “segreto dello psicologo” in particolare?

Cosa s'intende per *profitto*? E per *nocumento*?

Lo scopo finale di tale tesi è chiarire bene cosa è giuridicamente lecito o non è lecito per uno psicologo nell'esercizio della sua professione a proposito del suo obbligo al segreto.

Per poter rispondere in modo esauriente e con fondamento giuridico ai sopra espressi quesiti è necessario procedere all'*interpretazione sistematica* della normativa vigente penetrando nella “*ratio*” della legge, tenendo conto dei *tempi* in cui viviamo, tempi dell'ampia e intensa comunicazione, e della *tipologia della professione* in oggetto.

4. L'interpretazione della norma

Nel **Titolo XII, “ Dei delitti contro la persona”** nella sez.V, “**Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti**”, il legislatore ha posto l'art. 622, usando la definizione: “ *rivelazione di segreto professionale*”.

Appare subito chiaro che ciò che s'intende proteggere in questo titolo del codice penale è la persona, olisticamente considerata, nelle sue manifestazioni, ***nel suo essere, nel suo esserci e nel suo divenire***.

Questa sezione del codice penale, infatti, è dedicata alla tutela della persona e delle sue manifestazioni, con i suoi diritti inviolabili quali la vita, la salute e l'incolumità psicofisica e morale, la libertà, l'onore, il domicilio, il segreto e vi sono classificati reati che, in modo significativo, sono definiti espressamente “***delitti contro la persona***”.

L'elemento comune delle varie ipotesi di reato appare l'esigenza di tutelare la persona integrale, e, in particolare, la sua libertà d'espressione, non tanto *la generica libertà da...costrizioni od imposizioni*, quanto *la più specifica libertà di* instaurare e mantenere determinati rapporti con altri soggetti, da proteggere, data la loro delicatezza ed intimità, da intrusioni e interferenze pericolose, con l'obbligo della segretezza.

Cosa intende il codice penale quando parla di ***segreto***?

Il concetto di "segreto" è nella scienza del diritto penale ancora un segreto, nonostante l'elaborazione dottrinale; si tenterà di costruire una definizione che può essere desunta dall'utilizzo del termine da parte del codice penale.

Il segreto penalmente rilevante è un “quid” che attiene ad una particolare persona.

(fisica o giuridica), che per motivi di sicurezza dell'integrità fisica, psichica, morale e patrimoniale, non s'intende svelare, o rendere di dominio pubblico; “ *una relazione tra eventi e cose con un determinato soggetto*” (6). Un “quid”, di cui il professionista è venuto a conoscenza in virtù e nell'ambito della propria professione, e che riveste

il carattere di “*interesse, bene, da proteggere giuridicamente col mantenere il segreto*”.

L’inserimento dell’art. 622 in quella parte del codice penale attinente alla tutela della persona e dei suoi beni primari, come la vita, l’integrità psicofisica, la libertà e l’onore, comminando pene in caso di loro violazione, fa pensare che l’interesse giuridico, che si vuole tutelare con l’obbligo del segreto per alcune professioni, sia un “quid” che abbia direttamente o indirettamente attinenza con i diritti inviolabili della persona umana, tutelati dalla Costituzione e dai principi generali di tutto il sistema giuridico.

Qual è il fondamento giuridico alla non rivelazione del segreto? Quale bene è protetto con la segretezza? La vita, l’onore, il buon nome, la reputazione, il decoro, la libertà, il patrimonio? Ora questo ora quello, secondo i casi, ma alla fine il diritto intende tutelare **l’integrità della persona fisica o giuridica, nelle sue manifestazioni**.

La segretezza ha in genere una funzione di protezione e di cautela allo scopo di evitare danni o nocimento alla persona direttamente o indirettamente.

Lo svelamento del segreto bancario, ad esempio, metterebbe a repentaglio il patrimonio di una persona; lo svelamento di un segreto scientifico metterebbe in pericolo le opere dell’ingegno e del genio, di cui altri possono appropriarsi e attribuirsi la paternità e decidere l’uso in modo improprio ed avventato.

Il segreto dello psicologo protegge la vita psichica del soggetto e la sua salute mentale, la libertà del professionista nel suo operare e del suo cliente.

La violazione del segreto tocca *la libertà di comunicazione* fra due soggetti, come atto di estrinsecazione della personalità, inoltre riguarda il contenuto di tale comunicazione. E’ anche il caso dello psicologo e del suo cliente. Senza ombra di dubbio si vuole tutelare **l’intera relazione psicologo/cliente nel tempo e nello spazio**, sia che si tratti di relazione terapeutica o di consulenza che intercorre tra i due. In ogni modo è un rapporto di fiducia, finalizzato al benessere psicofisico dell’individuo, che è tutelato; in tal modo indirettamente si protegge la libertà e la

sicurezza operativa del soggetto, sia consulente che paziente, la vita psicofisica in generale, la salute, intesa come bene primario a cui la Costituzione dedica l'articolo 32.

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ...”

Il rapporto tra psicologo e cliente e/o paziente è un rapporto intersoggettivo molto peculiare: rientrando nella generica categoria delle professioni tenute al segreto riveste caratteristiche tali da rendere ulteriormente vincolante il riserbo e la segretezza per la natura stessa della sua prestazione.

Così interpretando si rientra nel concetto generale che si può pretendere ed esigere la segretezza ed escludere gli altri dalla conoscenza di notizie in virtù di un potere riconosciuto dalla legge; in questo caso il titolare di questo *potere*, che riveste il carattere di diritto-dovere, è lo psicologo. Chi gli dà questo potere/vincolo?

La legge penale, la legge ordinistica, ed infine, per la tutela civilistica, anche la negoziazione tacita od espressa tra le parti.

La legge di Ordinamento della Professione di Psicologo, nel riconoscere competenze e poteri alla categoria, impone l'obbligo della segretezza richiamando la disciplina del codice penale. Si tutela così lo psicologo nell'esercizio della sua professione con il potere d'esclusione, verso terzi, da ogni ingerenza e intrusione estranea e contaminante, e nello stesso tempo si tutela il soggetto che ha richiesto aiuto, con il *potere di esigere la riservatezza* dal professionista, e da chiunque sia a lui connesso per la sua attività, *sulla relazione e i suoi contenuti*, quale estrinsecazione della sua personalità, e, infine, si tutela anche ogni terzo che direttamente o indirettamente può avere interesse al mantenimento del segreto.

Il dovere della riservatezza, che comporta il silenzio e il potere d'esclusione dall'informazione, è “*erga omnes*”, nel senso che deve essere tenuto nei confronti di

tutti i consociati indistintamente, siano essi privati cittadini, autorità pubbliche o colleghi e concerne, non è superfluo ribadirlo, gli incontri professionali, i contenuti, nonché tutta la documentazione ad essi attinente ed ogni altra informazione relativa al rapporto costituito.

Chi è per la legge lo psicologo? Perché è così severamente disciplinata la sua professione?

La legge di ordinamento del 18/02/89, n°56, così si esprime:

“ La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e d’intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività d’abilitazione e riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. (L.18 febbraio 1989, n.56).

Appare chiaro che non si può svolgere la professione di psicologo senza conoscere segreti che l’altro (cliente e/o paziente, gruppo, comunità,) svela consapevolmente o inconsapevolmente. E’ esplorata la personalità e il comportamento del soggetto, sia nel pubblico che nel privato, includendo spesso la sfera intima e profonda, definita “*sensibile*” dalla legge sulla privacy. E’ instaurata un’alleanza, terapeutica o meno, che per se stessa fornisce aiuto e supporto, indispensabile al funzionamento della prestazione. All’interno di questa relazione un accordo tacito ed espresso impegna i contraenti al silenzio sulla situazione vissuta.

Ogni rivelazione, con o senza giusta causa, dai soggetti coinvolti nel rapporto non può che essere vista come “tradimento” con tutti i danni psicologici ad esso conseguenti; viene sofferta come una irrimediabile lesione della vita privata dell’individuo e della sua sfera intima. Non si deve dimenticare che lo psicologo, come ogni altro esercente la professione medica, è tenuto innanzitutto al mandato etico: “*primum non laedere*”.

Tutto ciò, indipendentemente, dal configurarsi degli estremi del reato.

Qualsiasi forma di rivelazione relativa al rapporto psicologo/cliente è considerato lesivo “*della libertà e della sicurezza dei rapporti intimi professionali*”(Mancini), per lo più determinati da necessità o quasi necessità(malattia o malessere psichico).

Si parla di necessità in due sensi: quella di dover ricorrere all’opera di un professionista con specifiche competenze e quella di dover confidare i propri segreti per poter ricevere aiuto.

E’ chiaro pertanto che *l’interesse tutelato non è solo individuale, ma anche pubblico*. Se venisse meno l’obbligo del riserbo e della fedeltà resterebbe seriamente compromessa la possibilità di tutelare efficacemente, appunto mediante il ricorso al professionista, un bene prezioso, indispensabile, in questo caso, come la salute. Nessuno più si recherebbe in uno studio di uno psicologo.

La legge ordinistica, con il richiamo della disciplina dell’art. 622, ha creato un vincolo inscindibile tra segreto e psicologo, quale elemento integrante dell’identità professionale insieme alle conoscenze e alle competenze, tanto da squalificare chi lo viola con una incriminazione penale. “*La ratio*” della disciplina penale (art.622) è la *protezione della libertà e sicurezza dei rapporti professionali determinati da necessità o quasi necessità*” (*De cupis*).

Per configurarsi il reato, come in precedenza precisato, sono però richieste alcune condizioni come l’assenza di una giusta causa, ovvero l’impiego del segreto per il proprio e altrui profitto, la possibilità di documento.

La rivelazione, indipendentemente dall’esistenza degli estremi per costituire reato, è comunque considerata condotta riprovevole, da sottoporre a provvedimenti disciplinari dalla deontologia medica, a cui lo psicologo appartiene, e lesiva anche della *legge sulla privacy*(L.675/96).

A rafforzare l’obbligo giuridico, ove ce ne fosse bisogno, con un obbligo anche di natura etica e con sanzione disciplinare in caso di violazione, è intervenuto il **Codice Deontologico Nazionale degli Psicologi**.

Si riportano per intero gli articoli n.12 e n.13 che disciplinano questo ambito, indicando anche la possibilità di deroga all’obbligo del segreto, che, pertanto, non è solo giuridico, ma anche, e prima di tutto, etico.

Si mette in evidenza come queste norme della deontologia professionale pongono al primo posto come finalità specifica della professione dello psicologo: “la tutela psicologica del soggetto”, che diventa il criterio di giudizio e di misura della deroga al principio della segretezza.

Art.11 “ Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.”

Art.12 “ Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza sui fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di far uso di tale consenso, al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti, o informazioni considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.”

5. L'assenza di giusta causa nella 1^a fattispecie.

Procedendo nell'interpretazione analitica dell'art. 622, si sottolinea come la rivelazione costituisce reato se viene espletata “*senza giusta causa*”.

Per interpretazione unanime l'espressione in esame, *senza giusta causa*, comprende sia le cause di giustificazione previste nella parte generale del codice penale, sia altre cause più specifiche che si verificano ogni qualvolta vi sia un interesse preminente che *impone o consente* al professionista la rivelazione del segreto.

Cause di giustificazione o (cause di liceità) sono situazioni particolari, nelle quali un fatto, che di regola è vietato, viene consentito dalla legge e, quindi non è anti giuridico e quindi non punibile. Nel caso in esame, la rivelazione vietata diventa invece legittima in determinate circostanze esimenti.

Quale il criterio per individuare “la giusta causa” esimente dall'obbligo del segreto dunque?

La dottrina ha elaborato tre criteri:

- a) principio del bilanciamento degli interessi giuridicamente tutelati;
- b) principio dell'adeguatezza del mezzo rispetto ad uno scopo lecito;
- c) principio dell'integrazione dei due criteri sopra citati: bilanciamento ed adeguatezza del mezzo.

Questi principi, pur contribuendo a fornire un prezioso orientamento sul caso concreto, non assicurano la certezza del diritto e lasciano troppo spazio alla discrezionalità del soggetto che deve rispettare la legge.

Secondo la prevalente dottrina questo reato va inquadrato tra quelli cosiddetti ad “*antigiuridicità speciale*”; l'espressione “senza giusta causa”, vale a dire senza una causa di giustificazione, qualificherebbe la condotta ai fini della sua rilevanza penale e l'antigiuridicità e sarebbe un elemento costitutivo del reato, un elemento soggettivo, che unito alla coscienza e volontà del fatto concorrerebbe a costituire il dolo.

Condivido questa tesi, adeguata anche ai tempi odierni della vasta comunicazione a tutti i livelli. Non è la segretezza la regola del comportamento umano in questa nostra epoca, ma la diffusione di notizie ad ampio raggio. L'imposizione del segreto “erga omnes” con sanzione penale deve essere ben giustificata e fondata, diretta a tutelare un bene di valore costituzionale superiore rispetto al diritto all'informazione, la norma che l'impone così rigorosamente deve essere ben conosciuta da chi è tenuto all'osservanza. La legge ordinistica ha provveduto in tal senso: ha ribadito e ha reso nota l'antigiuridicità della rivelazione “senza giusta causa” del segreto professionale.

A rendere illecita e quindi delittuosa la rivelazione è l'assenza di una *scriminante oggettiva*. Se ci fosse la causa di giustificazione, questa impedirebbe l'antigiuridicità dell'atto della rivelazione e così non si costituirebbe la fattispecie giuridica che prevede la pena. Solo una giusta causa può permettere la rivelazione senza incorrere nella comminazione della pena; senza di essa la rivelazione si qualifica “*contra ius*”; *la giusta causa* interrompe il nesso causale tra rivelazione come atto criminoso e la pena, perché fa cessare l'antigiuridicità della rivelazione, che diventa lecita e in alcuni casi addirittura doverosa.

Si può pertanto concludere che l'assenza di “giusta causa” è elemento integrativo, sia pure di carattere negativo, della fattispecie legale con conseguenze sul diritto processuale penale per l'onere della prova che è a carico dell'accusa. Chi chiede l'incriminazione deve dimostrare l'assenza della giusta causa o il perseguimento del proprio e altrui profitto per ottenere la condanna.

Quali possono essere le giuste cause che possono permettere allo psicologo di derogare a tale obbligo?

L'art. 51 codice penale espressamente scagiona dell'accusa di un reato chi ha commesso il fatto punibile nell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere:

“L'esercizio di diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”

Ad esempio: l'esercizio del diritto di richiedere l'onorario delle prestazioni può essere espletato senza rivelare notizie sul rapporto cliente/psicologo? Certamente no. Può ritenersi giusta causa? Solo se il bilanciamento degli interessi in gioco propende a favore dell'esercizio del diritto dello psicologo ad essere ricompensato per la sua prestazione. No, se la rivelazione mette a repentaglio la salute psichica del cliente o l'esito della terapia.

Il principio giuridico di carattere generale “*qui iure suo utitur neminem laedit*” non vale sempre ed in modo assoluto, va coordinato e mitigato col principio del bilanciamento degli interessi in gioco: sussistono interessi prevalenti sugli altri; in questo caso diritto alla salute sul diritto all'onorario.

Giusta causa sussiste quando la violazione del segreto è inevitabile, costituendo l'unico strumento possibile per la tutela di un diritto o interesse legittimo.

Giusta causa può ritenersi la denuncia obbligatoria dinanzi ad un reato perseguibile d'ufficio.

Giusta causa è l'obbligo di testimoniare imposto dall'Autorità Giudiziaria con mandato di comparizione allo psicologo che è a conoscenza di fatti o notizie inerenti ad un processo, a meno che questi non voglia avvalersi del diritto di astensione ai sensi dell'art. 200 c.p.p. e valuti preminente la tutela psicologica del suo cliente.

Qualora lo psicologo, dopo attenta valutazione, decida di testimoniare, il codice deontologico impone che questi si attenga nella rivelazione allo stretto necessario, richiesto dal processo, che si presenti munito di un documento da cui risulti il consenso informato dell'avente diritto al segreto, dopo avere valutato l'idoneità del suo cliente ad esprimere consenso alla testimonianza e la sua capacità d'intendere e di volere.

Dal punto di vista giuridico è anche considerata “*giusta causa*” dalla più accreditata dottrina: “*il consenso alla rivelazione dall'avente diritto*”; sempre che non sia in pericolo “*la tutela psicologica del soggetto*”. Valutazione, questa ultima, che spetta allo psicologo perché esperto di salute mentale ed informato in concreto sulle

condizioni di benessere o malessere del suo cliente e, perfino, sulla sua capacità di disporre validamente del suo diritto, poiché capace d'intendere e di volere.

In questi casi si dovrà di volta in volta confrontare l'interesse al mantenimento del segreto con il contrapposto interesse alla rivelazione delle notizie e i limiti di tale rivelazione.

L'intervento del codice di procedura penale, col prevedere *un diritto d'astensione* per chi è tenuto al segreto professionale, dà ulteriore forza cogente all'art. 622 c.p. , che non può essere derogato neanche da un comando dell'Autorità Giudiziaria.(In altra sede la chiarificazione del potere cogente delle varie Autorità Giudiziarie: penale,civile,amministrativa in questo ambito.).

(**Art. 200 c.p.p.** 1988). (*Segreto professionale*)

***“ Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331/334 c.p.p.); (sono elencate le categorie):
a)--- b) ---c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;..”***

Per consenso, quasi unanime, quella dello psicologo è una “ *professione sanitaria*”.

Per l'art. 200 c.p.p. , lo psicologo ha il diritto di astenersi dal deporre (in quanto diritto è rinunciabile) e il magistrato ha la facoltà di richiedere la deposizione senza poterla imporre. Lo psicologo può trovarsi in questo dilemma: per garantire che si faccia giustizia può decidere di deporre, infrangere il segreto professionale e correre il rischio di essere incriminato ex art.622; può chiedere il consenso dell'avente diritto e rivelare con giusta causa; oppure avvalersi del diritto di astensione in virtù dell'art. 200 c.p.p. per tutelare la salute psichica del suo cliente. Una scelta che deve fondarsi di volta in volta su un'attenta valutazione dei fatti concreti, di cui, però, lo psicologo è a conoscenza solo in parte (ad es. lo psicologo non è a conoscenza degli atti processuali, conosce solo di quelli che lo riguardano.)

Per i casi in cui lo psicologo ricopre il ruolo di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio vale l'art.201 c.p.p.

Art.201 c.p.p. (*Segreto d'ufficio*)

“Salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati, e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti”.

Si fa notare come l'art. 200 c.p.p. riconosca un potere decisionale al professionista con vincolo di segreto. Quale? Avvalersi o meno dell'esonero “non possono essere obbligati a deporre”; l'art. 201c.p.p., invece, impone, tout court, l'obbligo di astensione dal deporre senza offrire possibilità valutativa “ *i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati, e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre... ” . In questo caso viene convalidata ulteriormente la forza cogente di una norma del codice penale con l'art. 326 c.p. (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*).*

Sono in gioco due interessi contrapposti: *l'interesse giudiziario* che tende all'accertamento della verità processuale attraverso la rivelazione e *l'interesse terapeutico o alla tutela psicologica* che esige il mantenimento del segreto.

Dall'interpretazione sistematica degli articoli esaminati emerge la superiorità dell'interesse al mantenimento del segreto su quello giudiziario, specialmente quando quest'ultimo può essere tutelato utilizzando altri strumenti processuali o altre testimonianze per accertare la verità processuale.

La giusta causa può anche connettersi a norme giuridiche che impongono la rivelazione ovvero danno al professionista la possibilità di effettuarla.

Ciò si verifica ogni qualvolta lo psicologo si trova dinanzi all'**obbligo del referto o all'obbligo di denuncia**.

6. L’obbligo di referto ed obbligo di denuncia.

L’obbligo del segreto cede dinanzi a questi altri obblighi. Perché? Qual è la ratio?

Art. 331c.p.p. (*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.*)

“...i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”

Art.334 c.p.p. (*Referto*)

“Chi ha l’obbligo del referto (365,384) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo del ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.”.

Chi ha l’obbligo del referto?

Art. 365 c.p. (*Omissione di referto*).

“ Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio ometta o ritarda di riferirne all’autorità indicata dall’art.361, è punito ...”

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

Lo psicologo nell'esercizio della propria professione può trovarsi (e si trova spesso) nella situazione di dover affrontare un dilemma etico e giuridico insieme; ciò accade ogni qualvolta viene a conoscenza nell'esercizio della propria professione di fatti che rivestono il carattere del delitto perseguibile d'ufficio; in quanto esercente una professione sanitaria è tenuto all'obbligo del referto. La sua professionalità e la sua dignità e onorabilità, anche su un piano strettamente umano, sono messi in questi casi a dura prova.

“Segreto professionale o obbligo di referto?”

L'art. 365 c.p. non permette equivoci interpretativi: la norma impone tassativamente l'obbligo del referto a tutti gli esercenti una professione sanitaria.

Lo psicologo appartiene alla categoria delle professioni sanitarie, perché il suo ambito operativo è la salute psicofisica del soggetto o dei soggetti che a lui si affidano. E' perciò tenuto all'obbligo del referto.

Cosa è il *referto*? E' la dichiarazione scritta che il professionista sanitario è tenuto a presentare all'autorità giudiziaria o alla polizia, entro 24 ore, per quei casi in cui abbia prestata la sua opera o assistenza e ravvisi la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio.

Detto obbligo non incombe agli esercenti le arti ausiliarie né ai collaboratori del professionista, trattandosi di un *reato proprio*, che solo determinate categorie possono commettere.

Perché sussista l'obbligo del referto è necessario non solo la qualità di sanitario, ma anche l'effettivo esercizio della professione sanitaria e un rapporto di causalità tra essa e l'oggetto del referto. Qualora più professionisti sono coinvolti, ognuno di essi è tenuto al referto: l'adempimento di uno non libera gli altri.

L'obbligo sorge non appena il professionista sanitario ravvisi, in base ad una sua valutazione, *la concreta possibilità* di un delitto perseguibile d'ufficio, (non una contravvenzione); non è necessario che il sanitario abbia *la certezza* che il reato sussista. Tale accertamento spetta all'autorità giudiziaria. Entro *ventiquattrore* dalla prima osservazione, ed *immediatamente* se vi è pericolo nel ritardo.

IL reato ex.art.365 è ritenuto dalla Cass. penale reato di pericolo e non di danno (Cass.pen.sezII, 12/12/1998, N.1631).

Per l'esistenza del reato è richiesto *il dolo specifico*; è necessario che alla *coscienza* e *volontà* concorrano anche *la conoscenza* di tutti gli elementi di fatto da cui scaturisce l'obbligo di referto e la *convinzione* di essere dinanzi a un reato perseguibile d'ufficio.

“L'elemento psicologico del reato di omissione di referto è il dolo, che richiede non solo la coscienza e volontà di omettere il referto, ma altresì la consapevolezza in capo al sanitario della sussistenza di un fatto delittuoso perseguibile d'ufficio, da ravvisare sulla base di una valutazione concreta del fatto da cui è derivata la lesione.”(Cass. Pen.Sez.VI, 1998, n.649).

L'esonero del professionista sanitario dall'obbligo di referto di cui al comma 2 art.365 c.p. è previsto solo per il caso in cui i fatti, che si dovrebbero descrivere nel referto, convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo con certezza a procedimento penale; non è sufficiente invece la semplice probabilità che sarà inquisito.

Si verifica spesso che lo psicologo, specialmente nell'esercizio della psicoterapia, venga a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio: ad esempio un abuso sessuale, violenza carnale; maltrattamenti con lesioni gravi, guaribili in più di 20 giorni; abuso dei mezzi di correzione o altro reato. Sono questi quelli più ricorrenti.

Come si pone l'obbligo del referto (art. 365 c.p.) rispetto all'obbligo del segreto professionale in questi casi?

E' evidente che un'azione non può essere contemporaneamente consentita e vietata dall'ordinamento giuridico. E come se alla stessa persona venissero intimati comandi contraddittori: “mantieni il segreto!” oppure “svela il segreto”

Come raccordare l'art.622 e l'art.365 c.p.? Individuando un principio giuridico superiore che coordini le due norme.

Ferma restando la regola generale del segreto professionale, l'art 365 c.p. opera com'è speciale, che riguarda una particolare categoria di professioni quelle sanitarie.

L'obbligo del segreto professionale viene meno e interviene l'obbligo del referto nel momento in cui lo psicologo si trova davanti ad un delitto perseguibile d'ufficio e c'è da tutelare con urgenza una vittima ed evitare un pericolo imminente per la vita fisica, psichica, o psicofisica di una persona, ad es. un minore.

L'obbligo del referto è, a mio parere, una giusta causa scriminante fondata sulla legge; rientra nella categoria del “*dovere che giustifica*”, **dovere imposto da una norma del codice penale.**

Sono state proposte dalla dottrina varie teorie, sopra citate, per coordinare le norme. La soluzione è nella gerarchia delle fonti del diritto e nella gerarchia dei beni giuridicamente protetti dalla Costituzione e nell'individuazione in concreto di un bene giuridico prioritario.

Cosa tutela l'obbligo del referto?

La vita, l'integrità fisica e psichica della vittima, la libertà con pericolo imminente o già in atto?

L'art. 622 protegge col segreto anche tali beni, ma non si è ancora dinanzi alla lesione, come nell'obbligo del referto. Qual è lo scopo dell'art.365 c.p.

Assicurare un delinquente alla giustizia ed impedire altri danni?

Certamente anche questo. C'è dell'altro!

Nell'obbligo del referto c'è necessità e urgenza di proteggere giuridicamente la vittima, che in genere mancano nell'obbligo del segreto professionale.

E' certamente giusta causa l'obbligo del referto, a cui il professionista sanitario non può sottrarsi senza compiere reato. In concreto bisognerà trovare il giusto bilanciamento tra gli interessi in gioco e individuare il comportamento legittimo da tenere per lo psicologo, facendo riferimento ai beni giuridici che le norme tutelano e intendono assicurare.

Lo svelamento di un segreto professionale imposto dal potere giudiziario per far funzionare la giustizia non è di per sé stesso sufficiente per permettere la deroga del vincolo alla segretezza dello psicologo, soprattutto se il magistrato ha altre vie per conoscere la verità e assicurare che *giustizia sia fatta*, sia pure vie più dispendiose e più ardue; tanto è vero che l'art.200 c.p.p. riconosce un diritto di astensione dalla testimonianza all'esercente una professione sanitaria.

Se si tratta di un minore da tutelare, perché è in pericolo la sua vita o la sua integrità psicofisica, e il delitto di cui si è venuti a conoscenza è perseguibile d'ufficio, lo psicologo non può sottrarsi all'obbligo del referto. Se lo fa è perseguibile penalmente.

E' necessario uno *stato di necessità, una situazione senza via d'uscita*, una situazione di pericolo imminente ad indurre lo psicologo a violare il segreto professionale; la rivelazione deve essere l'unica via perseguibile per tutelare un bene superiore rispetto a quello tutelato dal segreto e in ogni modo costituzionalmente protetto, com'è questo dell'obbligo del referto. Da non dimenticare che spesso il ricorso per aiuto allo psicologo è determinato da uno stato di necessità, altrettanta necessità, come minimo, può permettere di violare il segreto.

La soluzione del dilemma tra obbligo del segreto professionale e obbligo del referto è offerta dagli articoli *N.13 e N. 14 del Codice Deontologico Nazionale Degli Psicologi*, che, pur non avendo forza cogente di natura giuridica, ma semplicemente disciplinare, offre nel caso concreto direttive anche per l'applicazione corretta della stessa normativa giuridica.

Art. 13

“ Nel caso d'obbligo di referto od obbligo di denuncia lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettano gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”

Art.14

“Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie sul tipo di collaborazione”.

La deroga all’obbligo del segreto è ammessa per proteggere da un grave e imminente pericolo la vita e la salute psicofisica di un soggetto o di terzi. Nella sua dichiarazione lo psicologo è tenuto a svelare lo stretto necessario.

La normativa deontologica introduce un criterio di “misura”: se svelare, come svelare, in quale misura svelare; in tal modo propone una chiara composizione dei beni giuridici tutelati. E’ richiesto allo psicologo una valutazione approfondita sia sull’”an” (se rivelare), sia sul “ quantum” (in che misura rivelare), fornendo come criterio “ *le informazioni strettamente necessarie*”.

Quali sono i reati perseguibili d’ufficio, dinanzi ai quali lo psicologo può trovarsi e deve procedere al referto o se è un pubblico ufficiale o ricopre un servizio pubblico è tenuto a denunciare?

- * *Lesioni personali* con prognosi superiore a 20 giorni o, se inferiore, qualora derivi una malattia che metta in pericolo di vita (art.582 c.p.).
- * *Maltrattamenti in famiglia* o verso fanciulli se sono atti reiterati nel tempo e abituali (art. 572 c.p.)
- * *Abuso di mezzi di correzione e disciplina*, se ne deriva pericolo di malattia nel corpo e nella mente (art. 571 c.p.).
- * *Reati sessuali* (Art.696 bis c.p.)

Per questi ultimi la legge distingue diverse fasce d’età e diverse condizioni perseguibili d’ufficio e no.

Poiché non è il professionista che deve decidere se esiste il delitto perseguibile d’ufficio, ma semplicemente deve essere convinto che ci sia, è opportuno che si

faccia la denuncia o si invii il referto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario allo scopo di avviare con le dovute cautele le indagini, tanto per assicurare un delinquente alla giustizia quanto per tutelare un minore e sottrarlo ad ulteriori danni o pericoli di vita.

6. La 2° fattispecie.

Essa si realizza quando *il segreto è impiegato a proprio o altrui profitto*.

Cosa s'intende per profitto?

Un vantaggio economico? Ogni forma di vantaggio che possa essere tradotto in termini economici direttamente e indirettamente. Recentemente si tende ad ampliare la portata del termine profitto includendo qualunque soddisfazione o vantaggio non necessariamente di natura pecuniaria, *“l'utilità potrebbe essere anche di natura diversa”* (Antolisei).

Il termine “per sé e per gli altri” porta come conseguenza giuridica la responsabilità penale anche se il profitto è andato a vantaggio di una 3^a persona.

Qual è il significato di *nocumento*?

Per consenso unanime della dottrina s'intende per “*nocumento*” un pregiudizio giuridicamente rilevante, sia esso di natura patrimoniale ovvero solo morale.

Nel concetto di nocumento, per un principio comune ad ogni campo del diritto, vi è un aspetto soggettivo, nel senso di danno o pericolo di danno ad un soggetto, ma anche quello oggettivo che il danno sia ingiusto perché contrario al diritto.

Quando sussiste una causa giusta per la rivelazione il nocumento non può essere ingiusto.

Il nocumento di cui si parla nell'art.622 del c.p., a nostro parere, non è elemento costitutivo del reato, come alcuni sostengono, ma semplicemente una condizione obiettiva di punibilità; addirittura, secondo la lettera e la ratio dell'articolo in questione, è sufficiente la semplice possibilità di nocumento: *“... è punito, se dal fatto può derivare nocumento”*

Deve trattarsi di una possibilità concreta in conformità ad una valutazione ex post.

La possibilità di nocumento deve essere riferita al soggetto titolare del diritto alla segretezza, vale a dire colui a favore del quale lo psicologo presta la sua attività.

Si ritiene che per la specificità della professione e per il tipo di relazioni interpersonali che essa è destinata a creare per funzionare adeguatamente ogni semplice rivelazione attinente al rapporto è già nocumento, perché lede l'affidabilità del professionista e la fiducia in lui riposta dal cliente, lede il sentimento di fiducia, presente strutturalmente in ogni essere umano, un pilastro psicologico della personalità, che è alla base dell'investimento sulla realtà. Il danno psicologico è enorme, perché provocato da persona istituzionalmente chiamata a prevenirlo e curarlo. Danno che può certamente essere tradotto in termini economici.

Il danno, infatti, inizialmente morale potrebbe avere anche conseguenze patrimoniali. La persona necessitata, o quasi necessitata, che ha fatto ricorso ad uno psicologo per ottenere sostegno e chiarificazione, si sente lesa, proprio perché, per essere aiutata, ha dovuto rivelare la sua vita intima e delicata: non poteva fare diversamente. E' come far entrare nella sala chirurgica i non addetti ai lavori provocando contaminazione e pericolo di vita, in questo caso psichica, per il paziente.

Lo psicologo perito o consulente tecnico è certamente tenuto insieme agli altri soggetti coinvolti (i magistrati, i cancellieri, i segretari, gli interpreti,) al *segreto istruttorio* (art. 230, 226 c.p.p.).

Dichiarazione del perito dinanzi al giudice, art. 226 c.p.p.

“ consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nell'adempimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le....”

In questo caso lo psicologo è tenuto al segreto, per la natura stessa della materia coperta da segreto, per la funzione pubblica che esercita, per la professione che rappresenta, per il vincolo contratto con un giuramento dinanzi al magistrato.

8. La tutela civile

La tutela civile del segreto professionale è affidata essenzialmente al risarcimento del danno da reato (art. 185 c.p.) sia patrimoniale sia non patrimoniale, con possibile ricorso al giudice civile.

Art. 185 c.p.(*Restituzione e risarcimento del danno*).

“Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norme delle leggi civili, devono rispondere per il suo operato”.

CONCLUSIONI

L’analisi delle due norme principali esaminate, l’art. 622 c.p. e l’art. 365 c.p. ci porta ad una conclusione di carattere generale come proposta per la soluzione del dilemma etico-giuridico esaminato: l’applicazione del criterio del bilanciamento tra diritti o interessi contrapposti e l’individuazione di un principio superiore, sempre di natura giuridica, che permette il superamento del dilemma.

Il diritto alla riservatezza dell’individuo e di tutta la sua sfera privata deve trovare un giusto bilanciamento con altri diritti ed interessi tutelati costituzionalmente come ad esempio il diritto alla difesa, il diritto al buon funzionamento della giustizia, che diventa interesse pressante della collettività. Nel caso in esame, fermo restando come criterio generale per alcune categorie professionali l’obbligo del segreto, tale obbligo in alcuni casi cede il passo ad altri obblighi come quello del referto che ha l’intento di assicurare un colpevole alla giustizia e quello di proteggere la vittima e scongiurare

un pericolo imminente o in atto per la vita e l'integrità psicofisica. La rivelazione anche in questi casi va limitata ad “informazioni strettamente necessarie” come il codice deontologico degli psicologi impone.

L'obbligo di mantenere il segreto professionale non può giungere fino al punto da comportare un occultamento di un reato perseguibile d'ufficio, che può mettere in pericolo la vita e l'integrità psicofisica di un soggetto e di terzi.

Note

1,2,3, Antolisei - Manuale di diritto penale, Giuffrè Editore, Milano.

4) Manzini (cit. Enciclopedia del Diritto)

5) Mancini (cit. Enciclopedia del Diritto).

6) Crespi (La tutela penale del segreto) (cit. Antolisei).

Riferimenti Bibliografici

La Costituzione

Il Codice di Diritto Penale

Il Codice di Diritto Processuale Penale

Il Codice Deontologico Nazionale degli Psicologi.

La Legge d’Ordinamento della Professione di Psicologo.

La Giurisprudenza della Cassazione.

L’Enciclopedia del Diritto – Giuffrè Editore.

Legge n.675 del 1996 (direttiva n.95/46/CE).

oooooooooooo

INDICE

1) La norma dal punto di vista soggettivo.....	pag. 2
2) La norma dal punto di vista oggettivo.....	6
3) La configurazione del reato.....	7
4) L'interpretazione della norma.....	8
5) L'assenza di “giusta causa”.....	13
6) L'obbligo del referto.....	19
7) La seconda fattispecie... ..	25
8) La tutela civile.....	27
9) Conclusioni.....	27
10) Bibliografia.....	30

Fine

Lamezia Terme 11 Ottobre 2004

firma
